

b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'art. 1 per i periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.

Art. 13.
Denuncia

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti contraenti.

2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.

3. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente.


4. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia dell'Accordo saranno trattate in conformità alle disposizioni dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dalle rispettive Parti contraenti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il 23 aprile 2012, in duplice esemplare, ciascuna nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO
DI BERMUDA




LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3529):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI).

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 29 gennaio 2016 con pareri delle commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 marzo e il 27 aprile 2016.

Esaminato in aula il 5 luglio 2016 e approvato il 6 luglio 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2468):

Assegnato alla 3ª commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 12 luglio 2016 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 14 luglio e il 28 settembre 2016.

Esaminato in aula ed approvato il 18 ottobre 2016.

16G00229

LEGGE 3 novembre 2016, n. 217.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

